



Deliberazione n. 15

COPIA

COMUNE DI RICENGO
Provincia di Cremona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU PER
L'ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre addì 28 del mese di marzo alle ore 9,00 nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. ROMANENGI Feruccio | - Sindaco |
| 2. DAGHETTI Giuliano | - assessore |
| 3. ASSANDRI Rosa | - assessore |

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale ALESIO Dott. Massimiliano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il sindaco Romanenghi Feruccio ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il comma 738 della Legge n. 160 del 27.12.2019 che stabilisce che “a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che la nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 a 783 della legge sopracitata;

VISTI:

- Il comma 741 della Legge n. 160/2019, che alla lettera d) recita: “per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesa se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera”;
- Il comma 777 della Legge n. 160/2019, che alla lettera d) stabilisce che il Comune può “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”;

PRESO ATTO della relazione presentata dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale relativa alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili per l’anno 2023 nei valori dell’anno 2022 ai fini I.M.U.;

CONSIDERATO quindi l’opportunità di confermare per l’anno 2023, ai fini della determinazione della base imponibile IMU delle aree fabbricabili, il valore al mq. delle aree fabbricabili per zone omogenee, già determinato per l’anno 2022, ritenendolo congruo rispetto ai valori di mercato come sotto riportato;

AREE EDIFICABILI RESIDENZIALI di non nuova istituzione

	Aree in ambito residenziale consolidato - ZONE urbanistiche “A” e “B”
ANNO 2023	€/mq. 150,00

AREE EDIFICABILI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI di non nuova istituzione

	Aree in ambito produttivo consolidato - ZONA urbanistica “D”
ANNO 2023	€/mq. 100,00

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 9 del 10/03/1999 con la quale si approvava la delimitazione del territorio comunale in una sola microzona censuaria;

VISTO il D.Lgs. n. 504/92 ed il DPR n. 138/98;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma primo del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Con voti favorevoli ed unanimi;

D E L I B E R A

- 1) di confermare per l'anno 2023, ai fini della determinazione della base imponibile IMU delle aree fabbricabili, il valore al mq. delle aree fabbricabili per zone omogenee, già determinato per l'anno 2022, ritenendolo congruo rispetto ai valori di mercato come sotto riportato;

AREE EDIFICABILI RESIDENZIALI di non nuova istituzione

	Aree in ambito residenziale consolidato - ZONE urbanistiche "A" e "B"
ANNO 2023	€/mq. 150,00

AREE EDIFICABILI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI di non nuova istituzione

	Aree in ambito produttivo consolidato - ZONA urbanistica "D"
ANNO 2023	€/mq. 100,00

- 2) di dare atto che i valori di cui al comma 1) non costituiscono in alcun modo un limite al potere di accertamento del Comune, il quale potrà in ogni momento accertare l'imposta sulla base di valori diversi da quelli sopra indicati, qualora emergano fatti od elementi che conducono alla determinazione di una base imponibile superiore;

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi favorevoli

Dichiara

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
